



COMUNE DI ROTZO

PROVINCIA DI VICENZA

N. 27 reg.

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I^A Convocazione - Sessione ordinaria - Seduta Pubblica

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO GENNAIO 2021/DICEMBRE 2023.

Il giorno: 27 NOVEMBRE 2020 nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data **19.11.2020** N. **4148**

e successiva integrazione N. **4182** del **23.11.2020** inviate a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Pellizzari Aldo – **Sindaco pro tempore** e la partecipazione del Vicesegretario Comunale **Sartori dr.ssa Federica**.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. Pellizzari Aldo	X		6. Slaviero Nicola	X	
2. Zancanaro Caterina	X		7. Costa Andrea	X	
3. Dal Pozzo Giorgio		X	8. Slaviero Andrea		X
4. Spagnolo Claudio	X		9. Caldognetto Luciano	X	
5. Pretto Massimiliano	X				

Presenti N. 7 Assenti N. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

Il Sindaco illustra l'oggetto della deliberazione e spiega le modalità di nomina del revisore. Si tratta del dott. Dalla Barba Mirko

Non ci sono interventi.

Pertanto, all'esito della discussione come sopra sinteticamente verbalizzata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2017, esecutiva, con la quale veniva nominato Revisore dei Conti del Comune di Rotzo per il triennio 2018-2020 il dott. Marcon Giancarlo, nato a San Vendemiano (TV) il 03.09.1954, con studio a Vittorio Veneto (TV);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera (o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3) ed è rieleggibile una sola volta;

PRESO ATTO che, venendo a scade l'incarico dell'attuale Revisore Unico alla data del 30.11.2020, risulta necessario provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti per il prossimo triennio dicembre 2020-novembre 2023;

RICHIAMATO l'art. 234 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone i requisiti professionali richiesti per la nomina a Revisore e che prevede, altresì, che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un solo revisore, eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti o all'albo dei ragionieri;

VISTE le diverse competenze assegnate al Revisore dei Conti, come elencate dall'art. 239 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, modificato di recente dal D.L.10.10.2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012 n. 213:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20

- giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

VISTO, per quanto concerne le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, l'art. 236 del D.lgs. n. 267/2000, per il quale sono ineleggibili:

- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o chi è stato condannato a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Sindaco e degli assessori;
- coloro che siano legati al Comune o agli enti da questo controllati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- coloro che siano componenti degli organi del Comune o lo siano stati nel biennio precedente;
- coloro che siano dipendenti delle Regioni, delle Provincie, delle Città Metropolitane, delle Comunità Montane o delle Unioni dei Comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, i componenti dell'organo di revisione non possono ricoprire incarichi o svolgere consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

RISCONTRATO, ancora, che la normativa recente è nuovamente intervenuta sulle modalità di nomina degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ed in particolare l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, conv. in Legge 14.09.2011, n. 148 (c.d. Manovra estiva bis), dispone che, *“a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:*

- a) *rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) *previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) *possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali”;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n. 23, con il quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli enti locali e la definizione delle modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO l'avviso pubblico, emanato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali – pubblicato sulla G.U. n. 95 del 04.12.2012, relativo all'effettivo avvio del nuovo criterio di scelta dei revisori dei conti negli enti locali, il quale evidenzia l'obbligo, a far data dal 10.12.2012, per gli enti locali appartenuti alle Regioni a statuto ordinario, di procedere al rinnovo dell'organo di revisione economico-finanziario con le nuove modalità di scelta previste dal Regolamento approvato con D.M. 23/2012;

VISTA la comunicazione della Prefettura – U.T.G. di Vicenza in data 19.10.2020 fasc. n. 785, acquisita al protocollo comunale nella medesima data al n. 795, con la quale si trasmetteva il verbale di estrazione dall'elenco istituito presso il Ministero dell'Interno dei nominativi estratto (primo nominativo e riserve) per l'incarico di Revisore unico, da cui risulta primo estratto il dott. Pace Roberto, con studio a Verona;

DATO ATTO che:

- con nota a mezzo PEC prot. n. 4049 del 11.11.2020 questo Ente comunicava l'avvenuta estrazione al primo professionista estratto, invitandolo a manifestare le proprie volontà in merito all'accettazione o alla rinuncia dell'incarico e a rendere, in caso di accettazione, le dichiarazioni previste dalla vigente normativa in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e ad altri incarichi di revisione economico-finanziaria già attribuiti ai fini della verifica ai sensi dell'art. 238 TUEL;
- con nota del 19.11.2020 Prot. 4139 il Dott. Pace Roberto comunicava la propria rinuncia all'incarico di Revisore del Comune di Rotzo;
- con nota a mezzo PEC prot. n. 4149 del 19.11.2020 questo Ente comunicava l'avvenuta estrazione alla prima riserva estratta, Dr. Dalla Barba Mirko con studio ad Arzignano (VI) invitandola a manifestare le proprie volontà in merito all'accettazione o alla rinuncia dell'incarico e a rendere, in caso di accettazione, le dichiarazioni previste dalla vigente normativa in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e ad altri incarichi di revisione economico-finanziaria già attribuiti ai fini della verifica ai sensi dell'art. 238 TUEL;
- che con nota del 20.11.2020 prot. 4162 il Dr. Dalla Barba Mirko ha comunicato l'accettazione dell'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Rotzo per il triennio 2021-2023

VERIFICATO che:

- in capo al dott. Dalla Barba Mirko non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all'art. 236 del D.lgs. 267/2000;
- il dott. Dalla Barba Mirko, ai sensi dell'art. 238 del D.lgs. 267/2000, ha dichiarato di non ricoprire attualmente incarichi di revisione economico-finanziaria presso altri enti locali: risulta rispettato il disposto dello stesso art. 238 del D.lgs. 267/2000
- sussistono tutti i presupposti per la nomina del dott. Dalla Barba Mirko quale Revisore Unico del Comune di Rotzo per il prossimo triennio:

RICHIAMATO, altresì, l'art. 241, comma 7, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone che l'ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, in data 20.05.2005 (in G.U. Serie Generale n. 128 del 04.06.2005), che fissa i limiti massimi del compenso spettante ai Revisori;

VISTO l'art. 6 comma 3 del D.L. 78/2010, convertito con L.122/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 10 comma 5 del D.L. 30/12/2015, n° 210 (c.d. "Milleproroghe") il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2016, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio";

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n°29/SEZAUT/2015/QMIG la quale ha confermato che la riduzione prevista dall'articolo 6 comma 10 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 si applica anche ai collegi dei revisori dei conti degli enti locali;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 14 del 30.06.2020 con la quale veniva adeguato il compenso del Revisore dei Conti nella misura di € 2.480,00 oltre a CPAIA e IVA di legge ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno del 21.12.2018;

DETERMINATO, conseguentemente, il compenso spettante al Revisore dei Conti entrante nella misura di € 2.480,00 oltre a CPAIA e IVA di legge, nella stessa misura fissata per il Revisore dei Conti uscente, dando atto che vengono rispettati i limiti stabiliti dal decreto ministeriale sopra citato e il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con L.122/2010;

RITENUTO di stabilire altresì che, con successiva deliberazione consiliare, nel caso in cui non fosse più prorogata la riduzione del 10% prevista dall'articolo 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il compenso potrà essere rideterminato in aumento sulla base dei parametri di cui all'art. 1 comma 1 del citato D.M. 20.05.2005 o di nuovi parametri che fossero in futuro definiti, tenuto conto delle maggiorazioni applicabili di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) e b), a tutt'oggi non applicate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno in data 20.05.2005, "*al Revisore dei Conti che abbia la propria residenza al di fuori del Comune dove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi, se non determinate, dal regolamento di contabilità, sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione*";

RITENUTO, per quanto sopra e in assenza di previsioni *ad hoc* nel vigente regolamento di contabilità, di stabilire che al Revisore dei Conti nominato spetti il rimborso delle spese di viaggio per le trasferte annualmente svolte dal luogo di residenza al Comune di Rotzo per l'esercizio delle funzioni, da determinarsi secondo la normativa prevista per i consiglieri comunali (art. 77 bis comma 13 D.L. 112/2008: "*Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di*

stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina") e da erogarsi a piè di lista dietro apposita richiesta dell'interessato contenente l'indicazione delle trasferte computate;

DATO ATTO che per l'erogazione del compenso spettante e del rimborso spese viaggi sussiste adeguata copertura finanziaria in stanziamenti disponibili al cap. 1009 "Spese per l'organo di revisione economico-finanziaria" (cod. **01.01-1.03.02.01.000**) nel bilancio di previsione finanziario 2021/2022/2023 su ciascun esercizio di riferimento;

VISTI gli artt. 234 e ss. del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI gli artt. 43 e ss. del regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 7

CONSIGLIERI ASSENTI: n. 2

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 234 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, quale Revisore dei Conti del Comune di Rotzo con decorrenza dal 01.01.2021 il dott. Dalla Barba Mirko, con studio in Arzignano (VI);
- 2) di dare atto che il dott. Dalla Barba Mirko ha presentato la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 236 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e che non risultano cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
- 3) di dare atto che il dott. Dalla Barba Mirko ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 238, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, inerente il rispetto dei limiti per il conferimento degli incarichi e che il limite risulta rispettato;
- 4) di dare atto che l'incarico avrà inizio il 01.01.2021 e cesserà il 31.12.2023;
- 5) di determinare il compenso spettante al Revisore dei Conti nella misura di € 2.480,00 annui oltre a CPAIA e IVA di legge, ovvero nella stessa misura fissata per il Revisore dei Conti uscente, dando atto che vengono rispettati i limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Tesoro, in data 20.05.2005 (in G.U. Serie Generale n. 128 del 04.06.2005) e il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010, convertito con L.122/2010;
- 6) di stabilire altresì che, con successiva deliberazione consiliare, nel caso in cui non fosse più prorogata la riduzione del 10% prevista dall'articolo 6 comma 3 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, il compenso potrà essere rideterminato in aumento sulla base dei parametri di cui all'art. 1 comma 1 del citato D.M. 20.05.2005 o di nuovi parametri che fossero in futuro definiti, tenuto conto delle maggiorazioni applicabili di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) e b), a tutt'oggi non applicate;

- 7) di stabilire che al Revisore dei Conti nominato spetti il rimborso delle spese di viaggio per le trasferte annualmente svolte dal luogo di residenza al Comune di Rotzo per l'esercizio delle funzioni, da determinarsi secondo la normativa prevista per i consiglieri comunali (art. 77 bis comma 13 D.L. 112/2008) e da erogarsi a piè di lista dietro apposita richiesta dell'interessato contenente l'indicazione delle trasferte computate;
- 8) di dare atto che per l'erogazione del compenso spettante e del rimborso spese viaggi sussiste adeguata copertura finanziaria in stanziamenti disponibili al cap. 1009 "Spese per l'organo di revisione economico-finanziaria"(cod. **01.01-1.03.02.01.000**) nel bilancio di previsione finanziario 2021/2022/2023 su ciascun esercizio di riferimento;
- 9) di comunicare alla Prefettura – U.T.G. di Vicenza l'avvenuta assunzione della presente deliberazione consiliare di nomina del Revisore dei Conti, con la relativa data di esecutività, ai fini del completamento della procedura di costituzione dell'organo di revisione e di definizione della data della sua validità;
- 10) di comunicare, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del D.lgs. 267/2000 il nominativo del Revisore dei Conti al Tesoriere comunale Banca Intesa San Paolo entro 20 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 11) di dare atto che l'assunzione della spesa necessaria è demandata al Responsabile del servizio finanziario.
- 12) di dichiarare, considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente atto, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

VISTO: Parere favorevole di regolarità contabile.

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. Forte Forte dr.ssa Barbara

VISTO: Parere favorevole di regolarità tecnica.

(Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. Forte Forte dr.ssa Barbara

IL PRESIDENTE
F.to: Pellizzari Aldo

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to: Sartori dr.ssa Federica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'Albo Pretorio.
ROTZO, Li - 2 DIC 2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Sartori Federica

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
ROTZO, Li E 2 DIC 2020



IL DIPENDENTE ADDETTO

[Handwritten signature]

Il Vicesegretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____

ROTZO, Li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Sartori Federica

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

ROTZO, Li _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Sartori Federica